



**C.S.I.**  
**CENTRO SPORTIVO ITALIANO**

**ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA**

## FORME INTEGRATIVE AL TESSERAMENTO CSI: CONDIZIONI DI POLIZZA INFORTUNI E RCT

Il presente documento di polizza detta le norme integrative alla Convenzione Multirischi per l'assicurazione Infortuni n. 39237/77/154017328 e Responsabilità civile verso terzi n. 39237/65/154017145.

Quanto disciplinato di seguito integra e/o modifica le condizioni normative della Convenzione assicurativa sopra richiamata, che, salvo quanto diversamente disciplinato nel prosieguo, devono comunque intendersi tutte pienamente applicate.

Ciò premesso, si riportano di seguito le condizioni delle forme integrative ad adesione volontaria:

- 1) Integrativa **Istituzionale**
- 2) Integrativa **Ciclismo**
- 3) Integrativa **Volontari**

Si precisa che la copertura assicurativa delle forme integrative scade:

- contestualmente alla scadenza della Tessera Istituzionale, nel caso di adesione all'Integrativa Istituzionale / Volontari;
- contestualmente alla scadenza della Tessera Ciclismo, nel caso di adesione all'Integrativa Ciclismo.

### 1) INTEGRATIVA ISTITUZIONALE

E' attivabile dagli atleti in possesso della tessera istituzionale.

- Morte: € 120.000,00 (anche per Art. 13 – Eventi gravi).
- Lesioni: Tabella lesioni allegata (le percentuali vanno applicate al capitale di € 120.000,00).
- Franchigia: in deroga a quanto previsto al paragrafo “*Franchigia*” dell’art. 11 – Prestazioni, l’indennizzo è soggetto ad una franchigia del 5%.
- Indennità forfettaria: a parziale deroga di quanto disciplinato al paragrafo “*Indennità forfettaria*” dell’Art 11 – Prestazioni, l’indennità forfettaria verrà corrisposta per sinistri con percentuale prevista nella tabella lesioni (Allegato A) tra il 3% e la franchigia sopra indicata (5%). Fermo il resto.
- Rimborso spese di cura ospedaliere: come disciplinato al paragrafo “*Rimborso spese di cura ospedaliere*” dell’Art. 11 – Prestazioni.
- Rimborso spese mediche: a parziale deroga di quanto disciplinato al paragrafo “*Rimborso spese mediche*” dell’Art. 11 – Prestazioni, il limite di rimborso viene elevato a € 4.000,00 e la franchigia viene ridotta a € 300,00. Fermo il resto.
- Diaria da Ricovero: a parziale deroga di quanto disciplinato al paragrafo “*Diaria da Ricovero*” dell’Art 11 – Prestazioni, la Diaria da Ricovero da infortunio è elevata a € 50,00 per ciascun giorno di degenza. Fermo il resto.
- RCT: a parziale deroga di quanto previsto all’art. 8 – “*Franchigia*” della Sezione I – Responsabilità Civile verso Terzi, la franchigia viene ridotta a € 750,00. Fermo il resto.

## 2) INTEGRATIVA CICLISMO

E' attivabile esclusivamente dagli atleti in possesso della tessera ciclismo.

- Morte: € 80.000,00 (€ 40.000,00 per Art. 13 – Eventi gravi).
- Lesioni: Tabella lesioni allegata (le percentuali vanno applicate al capitale di € 80.000,00).
- Franchigia: in deroga a quanto previsto al paragrafo “*Franchigia*” dell’art. 11 – Prestazioni, l’indennizzo è soggetto ad una franchigia del 7%.
- Indennità forfettaria: a parziale deroga di quanto disciplinato al paragrafo “*Indennità forfettaria*” dell’Art 11 – Prestazioni, l’indennità forfettaria verrà corrisposta per sinistri con percentuale prevista nella tabella lesioni (Allegato A) tra il 3% e la franchigia sopra indicata (7%). Fermo il resto.
- Rimborso spese di cura ospedaliere: come disciplinato al paragrafo “*Rimborso spese di cura ospedaliere*” dell’Art. 11 – Prestazioni.
- Rimborso spese mediche: come disciplinato al paragrafo “*Rimborso spese mediche*” dell’Art. 11 – Prestazioni.
- Diaria da Ricovero: come disciplinato al paragrafo “*Diaria da Ricovero*” dell’Art. 11 – Prestazioni.
- RCT: a parziale deroga di quanto previsto all’art. 8 – “*Franchigia*” della Sezione I – Responsabilità Civile verso Terzi, la franchigia viene ridotta a € 500,00 limitatamente ai danni a persone. Fermo il resto.

## 3) INTEGRATIVA VOLONTARI

E' attivabile dai tesserati con mansioni di dirigenti, operatori, collaboratori, volontari a titolo di lavoratori non dipendenti di strutture territoriali e nazionali del CSI e delle associazioni e circoli affiliati che sono in possesso della tessera istituzionale.

Il nominativo di tali persone deve risultare iscritto nell'apposito registro dei volontari tenuto dalla Contraente nel rispetto di quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato n. 266 dell'1/8/91 e relativo decreto di attuazione e successive modifiche/integrazioni.

La copertura integrativa è operante esclusivamente durante l'espletamento del servizio di volontariato svolto dagli assicurati così come previsto dalla Contraente.

La Contraente si obbliga ad esibire in qualsiasi momento il Registro a semplice richiesta delle persone che fossero incaricate dalla Compagnia di fare accertamenti e controlli.

- Morte: € 120.000,00 (anche per Art. 13 – Eventi gravi);
- Lesioni: Tabella lesioni allegata (le percentuali vanno applicate al capitale di € 120.000,00).
- Franchigia: in deroga a quanto previsto al paragrafo “*Franchigia*” dell’art. 11 – Prestazioni, l’indennizzo è soggetto ad una franchigia del 5%.
- Indennità forfettaria: a parziale deroga di quanto disciplinato al paragrafo “*Indennità forfettaria*” dell’Art 11 – Prestazioni, l’indennità forfettaria verrà corrisposta per sinistri con percentuale prevista nella tabella lesioni (Allegato A) tra il 3% e la franchigia sopra indicata (5%). Fermo il resto.
- Rimborso spese di cura ospedaliere: come disciplinato al paragrafo “*Rimborso spese di cura ospedaliere*” dell’Art. 11 – Prestazioni.
- Rimborso spese mediche: come disciplinato al paragrafo “*Rimborso spese mediche*” dell’Art. 11 – Prestazioni.

- Diaria da Ricovero: a parziale deroga di quanto disciplinato al paragrafo “*Diaria da Ricovero*” dell’Art 11 – Prestazioni, la Diaria da Ricovero da infortunio è elevata a € 50,00 per ciascun giorno di degenza, con la riduzione della franchigia ai primi 3 giorni. Fermo il resto.
- Diaria da Ricovero da malattia pari a € 50,00 per ciascun giorno di malattia, con una franchigia pari ai primi 3 giorni, dove per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio esclusivamente a seguito di insorgenze acute con esclusione delle situazioni patologiche insorte e/o rivelatesi precedentemente alla stipula del contratto, anche se emergenti successivamente con manifestazioni improvvise.
- RCT: a parziale deroga di quanto previsto all’art. 8 – “Franchigia” della Sezione I – Responsabilità Civile verso Terzi, la franchigia viene ridotta a € 250,00. Fermo il resto.

### **Disciplina delle adesioni**

Le parti convengono che le forme integrative disciplinate nella presente appendice sono attivabili con la seguente modalità:

- Attraverso la piattaforma online [www.marshaffinity.it/csi](http://www.marshaffinity.it/csi) seguendo il percorso di acquisto guidato. Si conviene che l’attivazione può essere effettuata sia da una persona fisica (singolo tesserato) che da un’organizzazione (società, associazione, circolo, parrocchia, oratorio) e si potrà procedere al rispettivo pagamento tramite bonifico bancario o carta di credito. Ai fini dell’operatività della copertura sarà necessario fare l’upload sulla piattaforma o inviare alla casella di posta [assicurazioni.csi@marsh.com](mailto:assicurazioni.csi@marsh.com) o al numero di fax dedicato il modulo di adesione che si genera al termine del processo di acquisto e copia del pagamento, se effettuato con bonifico bancario.

All’interno del modulo di adesione deve essere presente:

- Tipologia di forma integrativa attivata;
- Elenco delle persone aderenti;
- Decorrenza della copertura.

## **CONVENZIONE MULTIRISCHI**

**PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (39237/65/154017145), INFORTUNI – LESIONI (39237/77/154017328), PER CONTO E A FAVORE DEL C.S.I. – CENTRO SPORTIVO ITALIANO, DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI/CIRCOLI/ORATORI/PARROCCHIE AFFILIATE, E DEI TESSERATI.**

Tra il **C.S.I. – CENTRO SPORTIVO ITALIANO** in seguito denominata **Contraente**, e **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI** in seguito denominate **Società** o Assicuratore, viene stipulata la seguente Convenzione (in conformità ai dettami del D.M. del 03/11/2010) per le garanzie contro Infortuni – Lesioni, Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, in nome e per conto del C.S.I., dei suoi organi centrali e periferici, delle Società/Associazioni/Circoli/Oratori/Parrocchie affiliate e dei suoi tesserati.

### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

#### **Art. 1 - Titoli che danno diritto all'assicurazione**

Il titolo che costituisce diritto senza distinzione di attività praticata, rientrante comunque negli scopi della Contraente, di ruolo ricoperto o di mansione esercitata, alle garanzie assicurative è:

- la Tessera numerata, che rappresenta la qualifica di tesserato riconosciuta dal C.S.I. - CENTRO SPORTIVO ITALIANO, riportante le informazioni indispensabili a provare il tesseramento ai sensi dell'art. 4 del DM del 3/11/2010;
- ovvero
- l'affiliazione al C.S.I. - CENTRO SPORTIVO ITALIANO per le Società/Associazioni e/o Circoli/Parrocchie/Oratori.

Per il C.S.I. - CENTRO SPORTIVO ITALIANO costituisce titolo il presente contratto.

Le tessere e le affiliazioni verranno rilasciate a cura del C.S.I. - CENTRO SPORTIVO ITALIANO e dei suoi organi periferici e dai suoi affiliati (Associazioni, Società Sportive, Circoli, Oratori ecc.) da questa specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzative e le modalità che ritiene di adottare.

Per le Società/Associazioni/Circoli/Oratori/Parrocchie affiliate costituisce inoltre diritto all'assicurazione il "Certificato di Affiliazione" numerato e datato con l'indicazione dell'annualità sportiva.

#### **Art. 2. Durata e decorrenza della convenzione**

....omissis....

#### **Art. 3 Obblighi dell'Ente**

...omissis...

#### **Art. 4 Denuncia dei sinistri della Convenzione**

In deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile, la denuncia del sinistro dovrà essere inviata a cura dell'Assicurato all'Assicuratore o all'ufficio/società di gestione all'uopo

preposto/a, come meglio specificato nel successivo art.10 “Modalità operative di denuncia del sinistro”, anche tramite il broker:

- in caso di sinistro di “responsabilità civile verso terzi”, entro 45 giorni da quando l’Assicurato ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa;
- in caso di sinistro di “responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro”, entro 45 giorni da quando l’Assicurato ha avuto conoscenza dell’avviso per l’inchiesta giudiziaria a norma della Legge Infortuni. Inoltre, se per l’infortunio viene iniziato procedimento penale deve darne avviso agli Assicuratori appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione agli Assicuratori di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o suoi aventi causa nonché dall’Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza;
- in caso di sinistro “infortuni”, entro 45 giorni dalla data dell’evento e/o dal momento in cui l’Assicurato e/o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

#### **Art 5 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio**

...omissis...

#### **Art. 6 Clausola Broker**

...omissis...

#### **Art. 7 Coassicurazione**

...omissis...

#### **RIPARTO ASSICURATIVO**

...omissis...

**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO,  
INFORTUNI - LESIONI PER CONTO E A FAVORE DEL C.S.I. – CENTRO SPORTIVO  
ITALIANO - DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE SOCIETÀ  
AFFILIATE E DEI TESSERATI**

**DEFINIZIONI**

**Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

**Beneficiario**

L'Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.

**Broker**

Marsh S.p.a. – Viale Bodio 32 20128 Milano.

**Contraente**

Il C.S.I. – CENTRO SPORTIVO ITALIANO.

**Day Hospital**

Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche eseguite da medici specialisti, con redazione di cartella clinica.

**Franchigia**

Importo prestabilito che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro, viene dedotto dall'indennizzo.

**Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Infortunio**

Ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte o una lesione prevista nella tabella allegata di cui al decreto del 3 novembre 2010.

**Ingessatura**

Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti ed applicati in Istituto di cura

**Invalidità permanente**

Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

**Istituto di cura**

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, Day Hospital regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.

**Lesione**

Ogni modificazione delle strutture di una parte del corpo specificamente prevista nella Tabella allegata, purché determinata da infortunio

**Massimale**

Importo massimo della prestazione della Società.

**Polizza**

Il documento che prova l'Assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta dalla Contraente alla Società.

**Ricovero**

Periodo di degenza in istituto di cura. Viene considerata ricovero anche la degenza avvenuta in regime di Day Hospital, purché certificata da cartella clinica.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Scoperto**

L'importo da calcolarsi nella misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato a termini di polizza, viene dedotto dall'indennizzo. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato che non può, pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare ad altri.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Società**

Compagnie di Assicurazioni presenti nel reparto assicurativo.

**Trattamento chirurgico**

Provvedimento terapeutico cruento attuato da medico/specialista con necessità di almeno un pernottamento in istituto di cura.



## **NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI**

### **Art. 1 Ambito di validità delle garanzie**

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati per tutte le attività organizzate e/o autorizzate e/o controllate e/o promosse e/o riconosciute dal C.S.I., anche in caso di partecipazione a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali il C.S.I. – CENTRO SPORTIVO ITALIANO abbia ufficialmente aderito o con le quali collabori.

### **Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (ex artt. c.c. 1892, 1893 e 1894).

L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

### **Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

...omissis...

Per tutte le tessere, ad eccezione della Free Sport, il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato sarà operante dalle ore 24:00 della data di tesseramento/associazione trascritta sulla tessera/certificato, e scadrà alle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del titolo anzidetto. Relativamente alla sola Free Sport Daily il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Assicurato sarà operante al momento del tesseramento e scadrà dopo 24 ore. Infine, la garanzia vale per la durata delle manifestazioni anche se terminano oltre la scadenza contrattuale, purché siano iniziate prima di detta scadenza.

...omissis...

### **Art. 4. Frazionamento del Premio**

...omissis...

### **Art. 5. Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 6. Estensione territoriale**

L'assicurazione viene prestata in tutto il mondo, con l'esclusione di U.S.A. e Canada.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato in valuta italiana e comunque in Italia.

### **Art. 7. Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

### **Art. 8. Altre assicurazioni**

L'assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall'obbligo di denunciare all'Assicuratore eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio.

### **Art. 9 Interpretazione del Contratto**

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

**Art. 10 Modalità operative di denuncia del sinistro**

La denuncia del sinistro dell'Assicurato dovrà essere inviata alla società Marsh Risk Consulting, incaricata dalla Contraente della gestione dei sinistri, riconosciuta dalla Società e dal Broker.

La denuncia verrà fatta pervenire mediante le modalità messe a disposizione, entro 45 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli Art. 1913 e 1915 del Codice Civile.

Marsh Risk Consulting, per il tramite del broker Marsh, fornirà alla Contraente le informazioni che di volta in volta si renderanno necessarie per la verifica delle singole pratiche di sinistro o per l'analisi dell'andamento tecnico della presente Convenzione.

**Art. 11 Foro competente**

Per ogni controversia inerente questo contratto sarà competente sarà quello di residenza e/o domicilio dell'Assicurato o del Contraente.

## **SEZIONE I - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

### **Art. 1 Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenni la Contraente, i suoi responsabili, le sue strutture, i suoi organi territoriali, i soci collettivi affiliati (Associazioni, Società Sportive, Circoli, ecc.), i tesserati, a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai soggetti assicurati, da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere.

### **Art. 2 Descrizione del rischio**

L'assicurazione si intende prestata in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento delle varie attività svolte dal C.S.I. - Centro Sportivo Italiano, dai suoi Organi Centrali e Periferici, dalle Società/Associazioni/Circoli/Oratori affiliati, dai suoi Tesserati in relazione alla disciplina sportiva esercitata a livello dilettantistico e/o amatoriale e ad attività ricreative, ludiche e culturali e formative.

L'attività assicurata è quella di seguito riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate al successivo art. 7 "Rischi esclusi dall'assicurazione".

### **Attività assicurata:**

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- promozione, organizzazione, partecipazione, gestione delle attività sportive, svolte sia a livello pratico (Prove, Allenamenti, Campionati, Tornei, manifestazioni in genere) che a livello formativo e promozionale (corsi, stages, conferenze, iniziative pubblicitarie, ecc.). Sono comprese le gare, prove e i raduni automobilistici/motociclistici con esclusione dei danni da circolazione;
- partecipazione a tornei, manifestazioni in genere nonché feste e cene sociali;
- proprietà, esercizio, gestione e conduzione degli impianti sportivi e dei locali;
- uso di macchinari ed attrezzature pertinenti l'attività descritta in polizza;
- attività di gestione delle sedi, lavori di pulizia e vigilanza nonché rifornimento e/o prelievo di merce e/o beni;
- necessari all'attività sportiva e/o ludica e/o culturale;
- esistenza del servizio di bar, ristoro e distributori automatici di cibi e bevande, comprese lo smercio di alimenti in genere;
- proprietà e/o custodia e/o uso di animali in genere nell'ambito della descrizione del rischio;
- servizio di infermeria e pronto soccorso medico, svolto da personale qualificato;
- attività ricreative - ludico - culturali - formative: feste, cene, riunioni, conferenze, giochi vari, il tutto organizzato e svolto nell'ambito delle sedi, impianti e/o luoghi preposti;
- sono comprese le gite sociali e trasferte con esclusione di quelle che prevedono escursioni con immersioni subacquee con autorespiratore.

Inoltre la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- per fatto commesso da persone non dipendenti dell'Assicurato con incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare l'attività sportiva indicata in polizza, quali allenatori, giudici di gara, istruttori, insegnanti, massaggiatori, medici e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenti, accompagnatori, responsabili di attività e servizi e tutti i componenti lo staff dirigenziale ed amministrativo;

- dalla fornitura e/o locazione delle attrezzature e/o materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva.

### **Art. 3 Massimali**

L'assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei massimali indicati nella Sezione "Massimali".

### **Art. 4 Soggetti Assicurati**

L'assicurazione vale per:

- il C.S.I. Centro Sportivo Italiano, per i suoi Organi Centrali, Periferici e Territoriali;
- per le Associazioni / Società / Circoli /Oratori affiliati al C.S.I.;
- per i Tesserati al C.S.I.

### **Art. 5 Novero dei Terzi**

Sono considerati Terzi fra di loro:

- i tesserati limitatamente alle lesioni personali;
- il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi parente o affine, con essi convivente, esclusivamente nel caso in cui, pur sussistendo i precedenti rapporti, il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento delle attività per cui è operante la garanzia ed alle quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato.

### **Art. 6 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Si precisa che la difesa dell'assicurato viene assunta dalla società sia in sede civile sia penale fino alla definitiva tacitazione dei terzi e ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del sinistro.

### **Art. 7 Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di faide acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto;

- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a cedimento, franamento e vibrazioni del terreno;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'amianto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- l) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;

#### **Art. 8 Franchigia**

L'Assicurazione RCT s'intende prestata con l'applicazione, per sinistro e per danneggiato, di una franchigia assoluta di € 1.000,00. Restano fermi scoperti e/o franchigie previsti in polizza per specifiche garanzie. Le Parti convengono che la liquidazione del sinistro al terzo danneggiato avverrà al netto dell'importo delle franchigie previste in polizza.

#### **Art. 9 Estensioni diverse**

Si conviene altresì che sono compresi in garanzia i sotto elencati rischi e/o attività:

- servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni;
- proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, vetrine espositive fisse o mobili e di striscioni, il tutto ovunque installato;
- organizzazione o partecipazione attività ricreative, convegni, congressi, gite, esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compresi l'allestimento e lo smontaggio di stands;
- servizio mense, bar, ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande;
- dalla proprietà e dalla gestione di distributori automatici di cibi e bevande, dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi, nonché i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti dell'Assicurato;
- servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dai recinti delle strutture;
- proprietà ed uso di velocipedi e ciclo-furgoncini senza motore;
- da operazioni di carico, scarico, prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o macchinari.

## **SEZIONE II - INFORTUNI LESIONI/MORTE**

### **Art. 1 Soggetti Assicurati**

L'assicurazione vale per tutti i Tesserati del C.S.I. – CENTRO SPORTIVO ITALIANO.

#### **Tessere:**

- Tessera Istituzionale
- Tessera Base
- Tessera Ciclismo
- Tessera Circoli (Oratori, Parrocchie, Circoli e Circoli Studenteschi)
- Tessere temporanee:
  - Free Sport
  - Tessera Flexi
  - Tessera Free Sport Daily

#### **Ambito del tesseramento:**

Premesso che le Parti convengono di riferirsi alle norme di tesseramento stabilite dal C.S.I., il presente paragrafo recepisce quanto da esse definito ossia che:

- La Tessera Istituzionale, nella formula AT (Atleta) e NA (Non Atleta), è destinata ai tesserati che rivestono rispettivamente il ruolo di Atleta e di Non Atleta. La tessera Atleta viene rilasciata a tutti coloro che praticano attività sportiva, compresi gli atleti con disabilità, anche se rivestono contemporaneamente cariche dirigenziali o svolgono ruoli di servizio sia all'interno delle proprie società che nelle strutture del C.S.I. a tutti i livelli. La tessera Non Atleta viene rilasciata a tutti coloro che non praticano attività (sportiva, circolistica, etc...). Nella tessera di Non atleta è necessario indicare la qualifica o le varie qualifiche ricoperte dal titolare all'interno della propria Società o Associazione sportiva, del Comitato territoriale e/o regionale e/o nazionale del C.S.I.
- La Tessera Base, al pari di quella Istituzionale, se pur alternativa a quest'ultima in termini di garanzie offerte, è destinata a tutti coloro che praticano attività sportiva.
- La Tessera Ciclismo è obbligatoriamente destinata a tutti coloro che praticano l'attività sportiva del ciclismo.
- La Tessera Circoli è destinata ai tesserati che prendono parte alle attività parrocchiali e circolistiche ed è prevista per i Circoli culturali sportivi in parrocchia, costituiti allo scopo di favorire l'aggregazione e l'educazione delle persone intorno ad attività di comune interesse, dallo sportivo al culturale, dallo spirituale al turistico e che possono anche essere legati a Parrocchie e Comunità religiose aderenti al C.S.I.
- La Tessera Free Sport è destinata ai tesserati che partecipano alle manifestazioni, eventi, feste, tornei sportivi, purché preventivamente autorizzati dal C.S.I. nazionale. Ha una durata massima di 7 giorni continuativi.
- La Tessera Flexi è destinata ai tesserati che partecipano alle manifestazioni, eventi, tornei ricreativi, centri estivi, purché preventivamente autorizzati dal C.S.I. nazionale. Ha una durata massima di 45 giorni continuativi.
- La Tessera Free Sport Daily è destinata ai tesserati che partecipano alle manifestazioni, eventi, tornei sportivi, purché preventivamente autorizzati dal C.S.I. nazionale. Ha una durata massima di 1 giorno.

## **Art. 2 Oggetto del rischio ed operatività delle garanzie**

L'assicurazione è prestata contro gli eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano:

- la morte;
- una o più lesioni previste nelle tabelle allegate;
- una invalidità permanente limitatamente al solo rischio volo;

Ai termini della presente garanzia è considerata lesione ogni modificazione delle strutture di una parte del corpo specificamente prevista nella tabella allegata.

La copertura nei termini e con i limiti in seguito indicati, è operante per i rischi occorsi durante l'espletamento delle attività svolte nell'ambito del C.S.I. Centro Sportivo Italiano, dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Associazioni/Circoli/Oratori affiliati e/o per il funzionamento dei suoi organi, anche in occasione di gare e/o manifestazioni ufficiali organizzate sotto l'egida della Contraente ed anche, a titolo esemplificativo e non limitativo, in occasione di:

- gare, allenamenti, (anche individuali), durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o di allenamento, durante lo svolgimento di concorsi e/o manifestazioni sportive autorizzate e/o organizzate sotto l'egida della Contraente;
- attività sportive, ricreative, culturali, formative, sociali, promosse e/o autorizzate e/o riconosciute e/o organizzate sotto l'egida della Contraente.
- riunioni organizzative, assemblee, riunioni organizzative, riunioni di Consiglio Nazionale, Regionale, Provinciale;
- incarichi, missioni durante l'espletamento del mandato sportivo o altre attività rientranti negli scopi della Contraente.

Le garanzie di polizza sono altresì operanti anche quando gli Assicurati, in qualità di trasportati di mezzi pubblici o privati o quali conducenti di mezzi ad uso privato, subiscano l'infortunio durante:

- a) il tragitto verso e dal luogo di svolgimento delle attività assicurate, con il percorso più breve e diretto senza interruzione o sosta per motivi estranei all'attività oggetto dell'assicurazione;
- b) durante le trasferte fuori sede, il tempo necessario per raggiungere il luogo deputato alle attività oggetto dell'assicurazione e viceversa;
- c) il rischio in itinere sarà operante sempreché alla guida del veicolo vi sia persona abilitata ed in regola con tutte le disposizioni vigenti al momento del sinistro. Si ritengono esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.

Le garanzie di cui sopra saranno operanti purché documentate, se necessario:

- dalle Associazioni/Società Sportive, dai Circoli, dagli Oratori affiliati;
- dai suoi Comitati e/o comunque dalle Strutture Periferiche/territoriali competenti della Contraente;
- dal C.S.I.

## **Art. 3 Estensioni di garanzia**

La garanzia è estesa anche agli infortuni:

- a) sofferti in conseguenza di imperizie, imprudenze o negligenze anche gravi nonché in stato di malore o incoscienza (purché non causati da abuso di alcolici, da uso di psicofarmaci assunti a scopo non terapeutico, da uso di allucinogeni e/o stupefacenti);
- b) causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti, da infezioni conseguenti a infortunio, da avvelenamento, ingestione o assorbimento involontario di sostanze, da annegamento, assideramento, asfissia, congelamento, folgorazione, da colpi di sole e/o di calore, da sforzi muscolari traumatici;
- c) derivanti da eventi naturali, da tumulti, terrorismo, aggressioni o violenza, sempre che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Sono altresì equiparate ai fini di polizza alle lesioni, le "lesioni particolari" previste nella successiva tabella lesioni.

#### **Art. 4 Esclusioni**

L'assicurazione non è operante per gli eventi derivanti da:

- a) uso e guida di natanti a motore, mezzi di locomozione subacquea;
- b) abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti, psicotrope o allucinogene;
- c) assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti;
- d) per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo;
- e) guida e uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione aerea salvo quanto espressamente previsto;
- f) movimenti tellurici, inondazioni, ed eruzioni vulcaniche;
- g) guerra e insurrezione, salvo per i primi 14 giorni qualora l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace;
- h) trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- i) da detenzione od impiego di esplosivi;
- j) operazioni chirurgiche, trattamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio;
- k) atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- l) Infarto ed Ictus provocato da emorragia cerebrale, trombosi cerebrale, embolia o rottura di aneurisma;

Inoltre, sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni direttamente derivanti dalla pratica di:

- m) dalla pratica di salto dal trampolino con sci o idroscì, bob, slittino (skeleton);
- n) dalla pratica di pugilato professionistico, paracadutismo e sport aerei in genere;
- o) dalla pratica a titolo professionistico di sport in genere;
- p) dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (sci estremo etc);

#### **Art. 5 Esonero denuncia di infermità**

La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito intervenire. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente sana, non è indennizzabile quanto imputabile a preesistenti condizioni fisiche e patologiche, ma sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

#### **Art. 6 Esonero denuncia altre assicurazioni**

Si dà atto che la Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare altre polizze stipulate con altre Imprese per i medesimi rischi. Le garanzie assicurative previste in polizza si aggiungono a quelle di ogni altra assicurazione per i casi di morte, lesioni, invalidità permanente, ad eccezione fatta per il rimborso delle spese sanitarie la cui garanzia, in presenza di analoghe coperture assicurative, verrà prestata solo ad integrazione delle maggiori spese.

#### **Art. 7 Rinuncia alla rivalsa**

L'Assicuratore rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili del sinistro.



## **Art. 8 Limiti di età**

La garanzia viene prestata senza limiti di età.

## **Art. 9 Criteri di indennizzabilità**

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti all'infortunio stesso; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

## **Art. 10. Rischio volo**

Le garanzie da Infortunio/Morte vengono estese agli eventi indennizzabili a termini del presente contratto, che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei di trasferimento per partecipare ad attività organizzate dal CSI, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da Società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri e da aeroclubs.

L'assicurazione vale dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile fino al momento nel quale n'è disceso.

Il totale delle somme garantite per i suindicati eventi aeronautici assicurati con la presente polizza o con altre polizza stipulate dagli stessi Assicurati o dal CSI è di:

Per Persona:

Caso Morte € 1.000.000,00

Caso Lesioni € 1.000.000,00

Per Aeromobile:

Caso Morte € 5.000.000,00

Caso Lesioni € 5.000.000,00

Nell'eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importi sopra indicati, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro sono ridotti con imputazione proporzionale ai singoli contratti.

## **Art. 11 Prestazioni**

### ***Caso Morte***

L'indennizzo per il caso di Morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello previsto per le lesioni o per l'invalidità permanente per la sola garanzia rischio volo quando prevista. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per lesioni o invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per Morte - se superiore - e quello già pagato.

### ***Caso Lesioni***

La Società corrisponde l'indennizzo nella misura prevista dalla tabella lesioni allegata tenendo conto di quanto previsto alla SEZIONE III – SOMME ASSICURATE, per i diversi tipi tessera.

Nei casi di preesistenti mutilazioni, menomazioni o difetti fisici, l'indennizzo per lesioni è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'evento.

#### *Precisazioni:*

- Per "frattura" s'intende una soluzione di continuo dell'osso, parziale o totale, prodotta da una causa violenta, fortuita ed esterna.
- Sono escluse le fratture patologiche, le fratture spontanee ed i distacchi cartilaginei di qualsiasi natura.
- Fratture ed infrazioni sono equiparate ai fini dell'indennizzo.
- Le fratture che, per estensione, interessano parte di epifisi e parte di diafisi, verranno indennizzate per un solo segmento (quello più favorevole all'assicurato).
- Fratture polifocali o comminute del medesimo segmento osseo non determineranno né una duplicazione né una maggiorazione dell'indennizzo indicato.
- Le fratture "scomposte" determineranno una maggiorazione del 20% sulla somma indennizzata per la corrispondente lesione; le fratture esposte determineranno una maggiorazione del 50%, salvo le fratture biossee di avambraccio e arti inferiori espressamente tabellate. Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
- I casi assicurati relativi alle "amputazioni" si riferiscono esclusivamente alle perdite anatomiche complete ed ogni diversa menomazione anatomico-funzionale non corrispondente a tale parametro non sarà presa in considerazione ai fini dell'indennizzo.
- Per lussazione si intende la perdita completa dei reciproci rapporti degli estremi ossei di un'articolazione, per causa violenta, fortuita ed esterna.
- Qualora la lesione riportata dall'assicurato produca allo stesso, nell'arco dei 60 giorni dall'evento, tetraplegia o paraplegia, l'indennizzo previsto per la lesione sarà venti volte superiore a quanto indicato nella relativa tabella di riferimento.
- Per i casi di lesioni legamentose l'indennizzo a termini di polizza è previsto esclusivamente a seguito di intervento chirurgico effettuato entro sei mesi dal prodursi dell'evento stesso.
- Per rottura dei denti si intende la perdita di almeno 1/3 del tessuto duro di dente non deciduo (sono escluse le lesioni del tessuto paradontale e dei denti molli), per l'accertamento del caso è richiesta la documentazione radiologica.
- Per i casi in cui si verifichi uno stato di coma post-traumatico, insorto entro e non oltre 15 giorni dall'evento che ne abbia determinato la causa, l'assicurato avrà diritto ad un indennizzo pari a due volte la cifra a lui spettante in tabella lesioni a seguito di "Frattura dell'osso frontale occipitale o parietale o temporale o linee di frattura interessanti tra loro tali ossa".  
In presenza di frattura cranica l'indennizzo dovuto a seguito di stato di coma post-traumatico risulta cumulabile con le fratture indennizzate in tabella lesioni.  
L'indennizzo verrà corrisposto previa presentazione di copia conforme della cartella clinica.
- Per ustioni si intendono le bruciature dovute al contatto esterno con corpi solidi o fiamme, ovvero scottature dovute al contatto esterno con liquidi (esclusi vapori o gas sovrariscaldati) di intensità non inferiore al secondo grado con formazione di bolle (flittene) o gore documentate fotograficamente, comportanti almeno un pernottamento in ospedale.  
Per ustioni si intendono inoltre, bruciature o scottature, nei termini precedentemente riportati, se riscontrate a complemento di una lesione compresa nella tabella lesioni allegata, in questi casi verrà applicata la maggiorazione del 30% sulla somma prevista per la lesione anche in assenza del pernottamento in ospedale.

#### **Franchigia**

Salvo quanto previsto di seguito per alcune specifiche attività sportive e per la Tessera Base, l'indennizzo è soggetto ad una franchigia del 7%, pertanto se la percentuale prevista nella tabella lesioni (Allegato A) è pari o inferiore al 7%, non è dovuto alcun indennizzo; per percentuali superiori al 7%, l'indennizzo viene riconosciuto solo per l'aliquota eccedente il 7%.

Per le seguenti attività sportive:

- **CALCIO**

- PALLAVOLO
- PALLACANESTRO
- CICLISMO
- MOTOCICLISMO e/o MOTORADUNI

l'indennizzo è soggetto ad una franchigia del 9%, pertanto se la percentuale prevista nella tabella lesioni (Allegato A) è pari o inferiore al 9%, non è dovuto alcun indennizzo; per percentuali superiori al 9%, l'indennizzo viene riconosciuto solo per l'aliquota eccedente il 9%.

Per i titolari della Tessera Base è sempre operativa una franchigia del 9% indipendentemente dall'attività sportiva praticata.

***Indennità forfettaria - Valida per tutte le tipologie di tessera ad eccezione della Tessera "Base"***

In caso di sinistro, se la percentuale prevista nella tabella lesioni (Allegato A) è compresa tra il 5% e la franchigia prevista dal precedente articolo, verrà corrisposta un'indennità forfettaria per singolo sinistro di € 150,00. In caso di sinistro caratterizzato da lesioni plurime la percentuale valutata sarà quella ottenuta sommando le percentuali previste per le singole lesioni. La presente indennità non si applica ai titolari della Tessera Base.

***Rimborso Spese di Cura Ospedaliere - Valida solo per i titolari della Tessera "Istituzionale" e della Tessera "Ciclismo"***

In caso di infortunio indennizzato a termini di polizza, che comporti un ricovero, la Società rimborserà all'Assicurato, fino alla concorrenza di € 2.500,00 per anno assicurativo e dietro presentazione di relativa documentazione, le spese mediche o spese chirurgiche sostenute durante il periodo di ricovero ed in particolare quelle relative a:

- a) onorari dei medici e dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti, diritti di sala operatoria e materiale di intervento;
- b) accertamenti diagnostici, cure;
- c) rette di degenza.

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata con l'applicazione di una franchigia fissa di € 500,00 per sinistro; in caso di Day Hospital si applicherà una franchigia fissa di € 1.000,00.

La domanda per il rimborso delle spese, corredata dai documenti giustificativi e dalla certificazione medica (ivi compresa eventuale cartella clinica) deve essere presentata alla Società, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente garanzia dietro presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'ufficio italiano cambi.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme generali e quelle che regolano l'assicurazione infortuni.

***Rimborso Spese Mediche - Valida solo per i titolari della Tessera "Istituzionale" e della Tessera "Ciclismo"***

In caso di infortunio indennizzato a termini di Polizza, la Società rimborserà all'Assicurato, fino alla concorrenza di € 1.500,00 per anno assicurativo ed dietro presentazione di relativa documentazione, le spese mediche sostenute.

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata con l'applicazione di una franchigia fissa di € 500,00 per sinistro.

Nell'ambito di predetti limiti, si intendono comprese anche le eventuali spese per il trasporto dell'assicurato in Ospedale o in clinica e il ritorno a casa.

Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione, in originale, dei documenti giustificativi, debitamente quietanzati (notule del medico, conti dell'ospedale o clinica, ecc.) e del certificato medico di avvenuta guarigione.

A richiesta dell'Assicurato la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione.

La domanda per il rimborso delle spese, corredata dai documenti giustificativi e dalla certificazione medica (ivi compresa eventuale cartella clinica) deve essere presentata alla Società, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente garanzia dietro presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'ufficio italiano cambi.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme generali e quelle che regolano l'assicurazione infortuni.

### ***Diaria da Ricovero - Valida solo per i titolari della Tessera "Istituzionale" e della Tessera "Ciclismo"***

In caso di ricovero in Istituto di cura a seguito di infortunio indennizzato a termini di polizza, con o senza intervento chirurgico, la Società rimborsa all'Assicurato una diaria giornaliera pari ad € 25,00 per ciascun giorno di degenza e per una durata massima di 60 giorni per infortunio. I primi cinque giorni di ricovero non prevedono la corresponsione di alcun indennizzo.

La Società effettuerà il pagamento dovuto all'Assicurato od ai suoi eredi, soltanto a cura ultimata, su presentazione di idonea documentazione medica rilasciata dall'Istituto di cura.

## **Art. 12 Estensioni speciali**

### ***Beneficio speciale in caso di morte del tesserato genitore***

Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un tesserato genitore, l'indennità per il caso morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari, sarà aumentata del 50%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale.

### ***Perdita dell'anno scolastico***

Qualora, l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporti la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.

### ***Danno estetico***

Si conviene che la Società rimborserà le spese documentate sostenute dall'Assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza. Tale estensione di garanzia si intende valida solo ed esclusivamente per gli assicurati di età inferiore ai 14 anni.

## **Art. 13 Eventi gravi**

Premesso che l'attività degli iscritti al C.S.I. si svolge nel rispetto delle norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e non agonistica e che, pertanto, il singolo iscritto deve essere in possesso di apposito certificato medico, in corso di validità, che lo rende idoneo allo svolgimento della pratica sportiva, a parziale deroga di quanto previsto alla lettera l) dell'Art. 4 - Esclusioni, in tale caso l'assicurazione viene estesa a coprire la morte dovuta ad infarto, ad ictus provocato da emorragia cerebrale, a trombosi cerebrale, ad embolia o rottura di aneurisma, che sia comprovatamente intervenuta quando in qualità di atleta partecipi a gare o a manifestazioni

organizzate dalla Contraente, dai Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni, dalle Società sportive, dai Circoli aderenti e di conseguenza si sia verificato il decesso immediato dell'Assicurato, o il decesso nel corso del ricovero immediatamente disposto.

La garanzia viene altresì estesa ai sinistri accaduti durante gli allenamenti purché programmati e autorizzati dai responsabili competenti dell'organizzazione sportiva di appartenenza.

Con specifico riferimento alle previsioni del presente articolo, in merito alla certificazione di idoneità alla pratica della disciplina sportiva si precisa che tale estensione vale esclusivamente per:

- l'attività agonistica, se l'Assicurato è in possesso dell'apposito certificato medico di idoneità rilasciato da non oltre un anno, per la specifica attività agonistica, dai soggetti previsti dalle apposite leggi (Nazionali/Regionali) in vigore;
- l'attività non agonistica, purché l'Assicurato, alla data del sinistro, sia in possesso di certificato medico di idoneità sportiva non agonistica rilasciato da non oltre un anno e si sia sottoposto ad un esame di elettrocardiogramma, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, che confermi l'assenza di patologia cardiovascolari preesistenti.

Le Parti convengono che, nella misura ridotta pari al 50% della somma assicurata in caso di morte, la presente garanzia trova applicazione anche nei confronti dei titolari della Tessera Ciclismo.

La denuncia di sinistro, oltre alla documentazione contrattualmente prevista, dovrà essere avallata e controfirmata dal Presidente della Società/Associazione sportiva o Circolo di appartenenza. La somma corrisposta a fronte della presente estensione di garanzia è quella prevista per il caso morte.

#### **Art. 14 Controversie sulla natura degli infortuni**

In caso di controversia sulla natura, causa, entità e conseguenza delle lesioni indennizzabili a termine di polizza, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzo, le Parti devono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo arbitro, quest'ultimo dovrà essere prescelto, fra gli specialisti di Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico, a scelta dell'Assicurato, risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza e/o al domicilio dell'Assicurato stesso.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

#### **Art 15 Denuncia degli infortuni ed obblighi relativi**

##### ***Denuncia di lesioni e/o infortunio***

La denuncia degli infortuni e/o lesioni previste nelle tabelle allegate, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che le hanno determinate, corredata da ogni documentazione clinica atta ad accertare le lesioni subite e la loro indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto ed inviata all'Assicuratore, entro 45 giorni dall'evento stesso o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt.1913 e 1915 del C.C. La documentazione di cui sopra deve consentire inequivocabilmente

l'identificazione della persona lesa e deve essere accompagnata dal relativo referto, nel caso di fratture e/o lesioni particolari è necessario che il referto clinico radiologico evidenzi la diagnosi in modo chiaro e specifico e sia redatto da un Pronto Soccorso Pubblico e/o una Struttura Privata equivalente (clinica, casa di cura etc.).

Nel caso di sole lesioni, ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore, determinato l'indennizzo che risulti dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento. Nel caso di infortuni che prevedano indennizzi per lesioni, diaria, rimborso spese mediche l'Assicurato, ad avvenuta guarigione clinica, deve inviare all'Assicuratore tutta la necessaria documentazione per determinare l'indennizzo.

L'Assicuratore, ricevuta tale documentazione, provvederà entro 30 giorni a determinare l'indennizzo ed al pagamento.

L'indennizzo verrà corrisposto in Italia, in Euro.

### ***Denuncia della morte***

La denuncia della morte, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che l'hanno determinata, corredata dalla documentazione atta ad accertare l'indennizzabilità, deve essere fatta per iscritto entro 30 giorni dall'evento stesso o dal momento in cui il Contraente o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 1913 e 1915 c.c.

### **Art. 16 Limite di indennizzo per singolo evento**

In caso di singolo evento che coinvolga più assicurati con la presente polizza convenzione, le somme delle garanzie di cui alla presente sezione Infortuni non potranno superare l'importo di Euro 3.000.000,00

Nell'eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedano gli importi sopraindicati, gli indennizzi spettanti ad ogni assicurato in caso di sinistro sono ridotti con imputazione proporzionale ai capitali assicurati per le singole persone.

### **CONDIZIONI VALIDE PER GARE O MANIFESTAZIONI**

#### **Art. 17 – Partecipanti non tesserati a gare o manifestazioni**

...omissis...

### **SEZIONE III – SOMME ASSICURATE**

#### **Massimali per la Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi**

##### **PER II C.S.I. E LE SINGOLE ASSOCIAZIONI, SOCIETA' SPORTIVE, CIRCOLI, CIRCOLI RICREATIVI, ORATORI ADERENTI AL C.S.I.**

€ 3.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di:

€ 2.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali,  
e di:

€ 2.000.000,00 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.

##### **PER TUTTI I TESSERATI DEL C.S.I.**

€ 1.500.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di:

€ 1.500.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali,  
e di:

€ 1.000.000,00 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.

#### **Capitali assicurati per la Garanzia Infortuni**

##### **Tessera Istituzionale**

Morte	€ 80.000,00 (anche per Art.13 - Eventigravi)
Lesioni	Tabella lesioni allegata (le percentuali vanno applicate al capitale di € 80.000,00)
Franchigia	come disciplinato al paragrafo “franchigia” dell’Art.11 – Prestazioni
Indennità forfettaria	come disciplinato al paragrafo “Indennità forfettaria” dell’Art.11 – Prestazioni
Rimborso spese di cura ospedaliera	come disciplinato al paragrafo “Rimborso spese di cura ospedaliera” dell’Art.11 – Prestazioni
Rimborso spese mediche	come disciplinato al paragrafo “Rimborso spese mediche” dell’Art.11 – Prestazioni
Diaria da Ricovero	come disciplinato al paragrafo “Diaria da Ricovero” dell’Art.11 – Prestazioni

##### **Tessera Base**

Morte	€ 80.000,00 (anche per Art.13 - Eventigravi)
Lesioni	Tabella lesioni allegata (le percentuali vanno applicate al capitale di € 80.000,00)
Franchigia	9% fissa; come disciplinato al paragrafo “franchigia” dell’Art.11 – Prestazioni

##### **Tessera Ciclismo**

Morte	€ 80.000,00 (€ 40.000,00 per Art.13 - Eventi gravi)
Lesioni	Tabella lesioni allegata (le percentuali vanno applicate al capitale di € 80.000,00)
Franchigia	come disciplinato al paragrafo “franchigia” dell’Art.11 – Prestazioni
Indennità forfettaria	come disciplinato al paragrafo “ <i>Indennità forfettaria</i> ” dell’Art.11 – Prestazioni
Rimborso spese di cura ospedaliera	come disciplinato al paragrafo “ <i>Rimborso spese di cura ospedaliera</i> ” dell’Art.11 – Prestazioni
Rimborso spese mediche	come disciplinato al paragrafo “ <i>Rimborso spese mediche</i> ” dell’Art.11 – Prestazioni
Diaria da Ricovero	come disciplinato al paragrafo “ <i>Diaria da Ricovero</i> ” dell’Art.11 – Prestazioni

### **Tessera Circoli**

Morte	€ 80.000,00 (anche per Art.13 - Eventigravi)
Lesioni	Tabella lesioni allegata (le percentuali vanno applicate al capitale di € 80.000,00)
Franchigia	come disciplinato al paragrafo “franchigia” dell’Art.11 – Prestazioni
Indennità forfettaria	come disciplinato al paragrafo “ <i>Indennità forfettaria</i> ” dell’Art.11 – Prestazioni

### **Tessere Temporanee: Free Sport, Flexi**

Morte	€ 80.000,00 (anche per Art.13 - Eventigravi)
Lesioni	Tabella lesioni allegata (le percentuali vanno applicate al capitale di € 80.000,00)
Franchigia	come disciplinato al paragrafo “franchigia” dell’Art.11 – Prestazioni
Indennità forfettaria	come disciplinato al paragrafo “ <i>Indennità forfettaria</i> ” dell’Art.11 – Prestazioni



# ALLEGATO A: TABELLA LESIONI

<u>TIPOLOGIA DI LESIONE</u>	<u>PERCENTUALE</u>
<b>LESIONI APPARATO SCHELETRICO</b>	
<b>CRANIO</b>	
FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA	7,00%
FRATTURA SFENOIDE	5,00%
FRA TTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALA TINO O LINEE DI FRA TTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA	3,00%
FRATTURA LEFORT I° (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare)	4,00%
FRATTURA LEFORT II° O III° (non cumulabili tra loro né con LEFORT I°)	7,00%
FRATTURA ETMOIDE	3,00%
FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile)	2,00%
FRATTURA OSSA NASALI	2,50%
FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO)	4,00%
LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA	5,00%
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE	8,00%
<b>COLONNA VERTEBRALE</b>	
<b>TRATTO CERVICALE</b>	
FRATTURA CORPO III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	6,00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2,00%
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II° VERTEBRA	8,00%
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO O PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA Tratto dorsale	10,00%
FRATTURA DEL CORPO DALLA I° ALLA XI° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	4,00%
FRATTURA DEL CORPO XII° VERTEBRA	8,00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I° ALLA XII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2,00%
<b>TRATTO LOMBARE</b>	
FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA)	8,00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I° ALLA V° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2,00%
<b>OSSO SACRO</b>	
FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI	4,00%
<b>COCCIGI</b>	
FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE	4,00%
<b>BACINO</b>	
FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE	3,00%
FRATTURA ACETABOLARE(PER LATO)	6,00%
<b>TORACE</b>	
FRATTURA CLAVICOLA(PER LATO)	4,00%
FRATTURA STERNO	2,00%
FRATTURA DI UNA COSTA(COMPOSTA)	0,50%
FRATTURA DI UNA COSTA(SCOMPOSTA)	1,50%
FRATTURA SCAPOLA(PER LATO)	3,00%
PNEUMOTORACE DA BAROTRAUMA	6,00%
PNEUMOPERICARDIO DA BAROTRAUMA	10,00%
<b>ARTO SUPERIORE (DX o Sn)</b>	
<b>BRACCIO</b>	
FRATTURA DIAFISARIA OMERALE	3,00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO)	6,00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO)	6,00%
<b>AVAMBRACCIO</b>	
FRATTURA DIAFISARIA RADIALE	2,00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO(FRATTURA TUBEROSITA' RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE)	4,00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO(FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE)	4,00%
FRATTURA DIAFISARIA ULNARE	2,00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE)	4,00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE (CAPITELLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE O PROCESSO STILOIDEO)	4,00%
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA	4,00%

FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA	5,00%
<b>POLSO E MANO</b>	
FRATTURA SCAFOIDE	5,00%
FRATTURA SEMILUNARE	3,00%
FRATTURA PIRAMIDALE	2,00%
FRATTURA PISIFORME	1,00%
FRA TTURA TRAPEZIO	2,00%
FRATTURA TRAPEZOIDE	2,00%
FRATTURA CAPITATO	2,00%
FRATTURA UNCINATO	2,00%
FRATTURA I° METACARPALE	6,00%
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METACARPALE	3,00%
SINDROME DA TUNNEL CARPALE O M. DI DUPUYTREN (trattato chirurgicamente)	4,00%
<b>FRATTURA PRIMA FALANGE DITA</b>	
POLLICE	4,00%
INDICE	3,00%
MEDIO	3,00%
ANULARE	2,00%
MIGNOLO	3,00%
<b>FRATTURA SECONDA FALANGE DITA</b>	
POLLICE	3,00%
INDICE	2,50%
MEDIO	2,00%
ANULARE	1,00%
MIGNOLO	2,00%
<b>FRATTURA TERZA FALANGE DITA</b>	
INDICE	2,00%
MEDIO	1,00%
ANULARE	1,00%
MIGNOLO	2,00%
<b>ARTO INFERIORE(DX o Sx)</b>	
<b>FRATTURA FEMORE</b>	
DIAFISARIA	6,00%
EPIFISI PROSSIMALE (Delimitata dal collo chirurgico)	10,00%
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare)	10,00%
FRATTURA ROTULA	4,00%
<b>FRATTURA TIBIA</b>	
DIAFISARIA	3,00%
ESTREMITA'SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare)	5,00%
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore)	5,00%
<b>FRATTURA PERONE</b>	
DIAFISARIA	2,00%
ESTREMRTA' SUPERIORE(capitello o faccetta articolare tibiale)	3,00%
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare)	4,00%
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA	5,00%
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA	6,00%
<b>PIEDE</b>	
<b>TARSO</b>	
FRATTURA ASTRAGALO	6,00%
FRATTURA CALCAGNO	7,00%
FRATTURA SCAFOIDE	3,00%
FRATTURA CUSOIDE	4,00%
FRATTURA CUNEIFORME	1,00%
<b>METATARSI</b>	
FRATTURA I° METATARSALE	4,00%
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METATARSALE	2,00%
<b>FALANGI</b>	

FRATTURA ALLUCE (I° o II° Falange)	2,50%
FRATTURA I° o II° o III° FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE	1,00%
<b>LESIONI DENTARIE</b>	
ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente)	0,70%
ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente)	0,20%
ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente)	0,50%
ROTTURA CANINI (per ogni dente)	1,00%
ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente)	0,50%
ROTTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente)	0,75%
ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente)	1,50%
ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente)	1,00%
ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE	0,25%
ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE	0,50%
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia)	8,00%
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA	10,00%
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA	15,00%
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima)	10,00%
GASRTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà) o GASTRECTOMIA TOTALE	40,00%
RESEZIONE DEL TENUE (fino al 70% con conservazione valvola ileo-cecale) -non cumulabile-	20,00%
RESEZIONE DEL TENUE (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) --non cumulabile-	40,00%
RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA'DEL RETTO -non cumulabile-	15,00%
COLECTOMIA TOTALE -non cumulabile-	40,00%
AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRETERNATURALE -non cumulabile-	60,00%
COLECISTECTOMIA -non cumulabile-	5,00%
SAFENECTOMIA MONOLATERALE O EMORROIDECTOMIA	4,00%
SAFENECTOMIA BILATERALE (non cumulabile)	6,00%
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali)	10,00%
PORTATORE A SINTOMATICO A NTICORPO POSMVO (HIV +)	4,00%
PANCREATECTOMIA SUBTOTALE (oltre la metà) O TOTALE -non cumulabile-	50,00%
ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente)	3,00%
ERNIA INGUINALE (trattata chirurgicamente)	5,00%
LOBECTOMIA POLMONARE	15,00%
PNEUMONECTOMIA	30,00%
PROTESI SU AORTA TORACICA	20,00%
PROTESI SU AORTA ADDOMINALE	15,00%
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE	35,00%
CECITA' MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus)	25,00%
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI	100,00%
SORDITA' COMPLETA UNILATERALE	12,00%
SORDITA' COMPLETA BILATERALE	50,00%
PERDITA NASO (oltre i due terzi)	30,00%
CORDECTOMIA	15,00%
EMILARINGECTOMIA	25,00%
LARINGECTOMIA	50,00%
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi)	70,00%
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE	8,00%
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI	15,00%
ERNIA DISCALE DA SFORZO (unica o plurima-trattata/e chirurgicamente-)	8,00%
ROTTURA SOTTOCUTANEA TENDINE D'ACHILLE (trattata chirurgicamente)	4,00%
PROTESI D'ANCA (non cumulabile)	20,00%
PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile)	25,00%
PATELLECTOMIA TOTALE	10,00%
PATELLECTOMIA PARZIALE	4,00%
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO	5,00%
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI	25,00%
PERDITA ANATOMICA DEL PENE	30,00%

ISTERECTOMIA (non cumulabile)	20,00%
ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE	30,00%
OVARECTOMIA O SALPINGECTOMIA MONOLATERALE	5,00%
USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (Documentate fotograficamente)	30,00%
PTOSI PALPEBRALE	5,00%
EVIRAZIONE COMPLETA	45,00%
PERDITA DEL PENE	35,00%
IMPOSSIBILITÀ ALL'EREZIONE	25,00%
CASTRAZIONE	25,00%

#### LESIONI MUSCOLO-TENDINEE

ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	9,00%
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	5,00%
ROTTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	7,00%
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) -valore massimo per ogni dito-	3,00%
ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabile-	6,00%
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente)	4,00%
LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente)	7,00%
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente)	5,00%
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	3,00%
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	4,00%
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente)	6,00%
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente)-non cumulabile-	5,00%
LUSSAZIONE MF O IF 2° - 3° - 4° - 5° DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente)-valore massimo per ogni dito-	2,50%
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente)	4,00%
LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente)	10,00%
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente)	2,00%
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II° O III° O IV° O V° DITO DEL PIEDE (Documentata radiologicamente)	1,00%
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente)	5,00%
LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente)-non cumulabili tra loro-	8,00%
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro-	2,50%
LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente)	2,50%
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro-	6,00%
LUSSAZIONE ULNO CARPICA	3,00%
LUSSAZIONE ROTULA	3,00%
LUSSAZIONE TIBIO TARSICA	6,00%
LUSSAZIONE VERTEBRALE	5,00%

#### AMPUTAZIONI

##### ARTO SUPERIORE

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO SUPERIORE	80,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'AVAMBRACCIO	70,00%
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO	65,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E ANULARE	52,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E MIGNOLO	58,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE E MIGNOLO	56,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	50,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	44,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO	45,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE	42,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MIGNOLO	47,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE	38,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E MIGNOLO	43,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE E MIGNOLO	40,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE	32,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E MIGNOLO	37,00%
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	30,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE	35,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO	35,00%

AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE	28,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MIGNOLO	33,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO	24,00%
AMPUTAZIONE INDICE E ANULARE	22,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MIGNOLO	27,00%
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE	18,00%
AMPUTAZIONE MEDIO E MIGNOLO	23,00%
AMPUTAZIONE ANULARE E MIGNOLO	20,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE	20,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'INDICE	14,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MEDIO	10,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ANULARE	7,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MIGNOLO	12,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE	13,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'INDICE	5,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MEDIO	3,50%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ANULARE	2,50%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MIGNOLO	4,50%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'INDICE	10,00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MEDIO	8,00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'ANULARE	6,00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MIGNOLO	9,00%

#### ARTO INFERIORE

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra dell'articolazione della coscia)	70,00%
AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META' DELLA COSCIA (ma al di sopra del ginocchio)	65,00%
AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto del ginocchio)	65,00%
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE	50,00%
PERDITA DI UN PIEDE	45,00%
PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE	27,00%
PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI	100,00%
PERDITA DELL'ALLUCE	6,00%
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE	3,00%
PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE	1,00%

#### LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (Permanenti - Stabilizzati)

##### ARTO SUPERIORE

LESIONE TOTALE PLESSO BRACHIALE	60,00%
SINDROME RADICOLARE SUPERIORE TIPO DUCHENNE ERB C5-D1	45,00%
SINDROME RADICOLARE INFERIORE TIPO DEJERINE KLUMPKE	45,00%
PARALISI COMPLETA NERVO ASCELLARE	18,00%
PARALISI COMPLETA NERVO RADIALE	35,00%
PARALISI BASSA NERVO RADIALE	25,00%
PARALISI COMPLETA NERVO MEDIANO	40,00%
PARALISI COMPLETA NERVO ULNA	25,00%
PARALISI BASSA NERVO ULNARE	20,00%

##### ARTO INFERIORE

PARALISI COMPLETA PLESSO LOMBARE D12-L4	35,00%
PARALISI COMPLETA NERVO FEMORALE	30,00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO	45,00%
PARALISI BASSA NERVO SCIATICO	38,00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO ESTERNO	20,00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO INTERNO	22,00%

#### LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE

EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SPORADICHE	15,00%
EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SETTIMANALI	30,00%
PARAPARESIA CON DEFICIT DI FORZA MODERATA E POSSIBILITÀ DI DEAMBULAZIONE CON APPOGGIO	40,00%
MONOPARESIA DI ARTO SUPERIORE CON DEFICIT DI FORZA E IMPOSSIBILITÀ AI MOVIMENTI FINI DELLA MANO	40,00%
MONOPARESIA ARTO INFERIORE CON MODERATO DEFICIT DI FORZA, ANDATURA FALCIANTE E POSSIBILE SOLO CON APPOGGIO	35,00%

**USTIONI****CAPO**

USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 6-10% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	3,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 11-15% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	10,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 16-25% DELLE SUPERFICIE DEL VISO	14,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	18,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 15-30% DELLA SUPERFICIE DEL CUIOIO CAPELLUTO	5,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 30% DELLA SUPERFICIE DEL CUIOIO CAPELLUTO	10,00%

**ARTI SUPERIORI E INFERIORI**

USTIONE 2° O 3° GRADO DI 11-20% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	5,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO 21-30% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	10,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 31-50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	15,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI OLTRE IL 50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	20,00%

**TRONCO**

USTIONE 2° O 3° GRADO DI 25-35% DELLA SUPERFICIE DEL TRONCO	10,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 36-50 % DELLA SUPERFICIE DEL TRONCO	15,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DI OLTRE IL 50% DELLA SUPERFICIE DEL TRONCO	20,00%
USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (Documentate fotograficamente)	30,00%